

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "N. CORTESE"-MADDALONI
Prot. 0000348 del 23/01/2025
VII (Uscita)

Al personale della scuola a tempo determinato
Al sito web

OGGETTO: Fruizione ferie per il personale Docente e Ata a tempo determinato.

VISTO: l'art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

VISTO: il D.L 6 luglio 2012, n. 985, art 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);

VISTO: l'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 201/21;

VISTA l'ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024;

VISTO l'art. 38 e la Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2019-21 "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruitive sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità".

Si informa il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2025 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruitive nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando l'applicativo Argo.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria (Ufficio del personale) il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie.

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela TAGLIAFIERRO